

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 159 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

* 29. 2 (ex 25. 1000 e 25. 04).
Bono, Valensise, Armani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 159 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

*29. 3 (ex 25. 114)
Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. - 1. Entro il 31 marzo 1998 le aziende unità sanitarie locali individuano aree di attività specialistiche con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento

del servizio, inquadrato, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: all'1,2 per cento.

Seguono le compensazioni del gruppo AN

29. 4 (ex 25. 0. 3.)
Armani, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 5 (ex 25. 70.)
Conti, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, fatti salvi i diritti acquisiti, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il medesimo servizio.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 6 (ex. 25.69.)
Conti, Bono, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° luglio 1998.

29. 9 (ex 25. 35.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° febbraio 1998.

29. 7 (ex 25. 33.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° maggio 1998.

29. 8 (ex 25. 34.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° marzo 1998.

29. 10 (ex 25. 32.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai fini del miglioramento del servizio.

29. 11 (ex 25. 31.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 1° ottobre 1998.

29. 12 (ex 25. 39.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 30 maggio 1998.

29. 13 (ex 25. 37.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 1° giugno 1998.

29. 14 (ex 25. 36.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 1° agosto 1998.

29. 15 (ex 25. 38.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel primo livello dirigenziale aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto maturato ai fini della retribuzione individuale di anzianità.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

29. 16 (ex 25. 93.)

Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Marinacci, Sanza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: medici e delle altre professionalità sanitarie.

29. 17 (ex 25. 41.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: medici.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 18 (ex 25. 40.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con incarico fino a: Servizio sanitario nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 19 (ex 25. 64.)

Cola, Bono, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali.

***29. 20** (ex 25. 68.)

Conti, Bono, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali.

***29. 62** (ex 25. 119.)

Baiamonte, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età.

***29. 22** (ex 25. 45. e 25.46)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età.

***29. 23** (ex 25. 66.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 55 anni aggiungere le seguenti: e giorni 412.

29. 21 (ex 25. 132.)

Malavenda.

(Segue una serie di 412 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 24 (ex 25. 67.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti.

29. 65

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Saia.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

29. 64

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale medico del Servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale subordinatamente alla verifica, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza della pianta organica del posto ricoperto per incarico.

29. 63

Balocchi, Cè, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 1998, è reso obbligatorio il rapporto unico convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

29. 25 (ex 25. 118.)

Baiamonte, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 2.

***29. 26** (ex 25. 564.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

*** 29. 27** (ex 25. 75.)

Conti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

*** 29. 28** (ex 25. 100.)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità formulato con normativa o contrattazione così come previsto per altre categorie dalla legge n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

29. 29 (ex 25. 97.)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità, con regolamento, da adottarsi entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

Seguono compensazioni del gruppo AN

***29. 30** (ex 25. 70.)

Carlesi, Armani, Conti, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità, con regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

***29. 31** (ex 25. 105.)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità formulato da una Commissione nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e composta dal direttore sanitario dell'azienda che la presiede e da due esperti della disciplina.

29. 32 (ex 25. 115.)

Prestigiacomio.

Al comma 2, sostituire le parole da: previa fino alla fine del comma con le seguenti: previa verifica del possesso dei titoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365 da parte dell'assessore regionale alla sanità.

29. 33 (ex 25. 77.)

Conti, Bono, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365 *con le seguenti:* con normativa o contrattazione già previste per altre categorie di lavoro dalla legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

***29. 34** (ex 25. 131.)

Baiamonte, Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole: previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365 *con le seguenti:* con normativa o contrattazione già previste per altre categorie di lavoro dalla legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

***29. 35** (ex 25. 73.)

Conti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 36 (ex 25. 53.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 37 (ex 25. 81. e 25.79)

Conti, Bono, Valensise, Bocchino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

In sede regionale, entro il 30 giugno 1998, vengono determinati i criteri per il riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Le modalità per l'attivazione dei nuovi rapporti che si rendano necessari al fine di garantire il mantenimento delle funzioni già rese ovvero il raggiungimento dei livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale nonché dei progetti-obiettivo e delle altre finalità previste dai singoli Piani sanitari regionali.

Le modalità di cui al presente comma possono prevedere, oltre all'inquadramento di cui al comma 1, tra l'altro, la attivazione di singoli rapporti convenzionali di accreditamento con gruppi di specialisti, anche se già convenzionati ex decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996, che si siano costituiti in forma associativa.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 66 (ex 25. 75)

Conti, Bono, Carlesi.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1998, *con le seguenti:* 1° novembre 1998.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 38 (ex 25. 50.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1998, *con le seguenti:* 1° ottobre 1998.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 39 (ex 25. 49.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1998, con le seguenti: 1° settembre 1998.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 40 (ex 25.48.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1998, con le seguenti: 1° giugno 1998.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 41 (ex 25. 49.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sopprimere le parole: che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 42 (ex 25. 82.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento, con le seguenti: all'1,2 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

29. 43 (ex 25. 89.)

Valensise, Armani, Bono.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno 1998 le Regioni e le Province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale emanano entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli

specialisti ambulatoriali in modo da realizzare a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva del 10 per cento dei costi detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 44 (ex 25. 96.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno 1998 le Regioni e le Province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale entro il 31 gennaio 1998, emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore da attribuire a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 45 (ex 25. 87.)

Bono, Valensise.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale emanano direttive per la rideterminazione delle ore da attribuire

agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato e a tempo determinato in modo da realizzare a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore da attribuire a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 47 (ex 25. 86.)

Conti, Carlesi, Valensise.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale emanano entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali ricoprendo anche con nuovi rapporti le ore resisi vacanti, ove necessarie per soddisfare la richiesta dei cittadini. In sede di rinnovo nazionale della convenzione di categoria le parti concorderanno il superamento degli istituti economici relativi al coordinamento ed alle prestazioni di particolare impegno professionale in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi riferiti all'anno 1997 detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

29. 46 (ex 25. 94.)

Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara, Volontè.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da parte delle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: da parte delle regioni, fatti salvi i diritti acquisiti in forza

nella norma finale n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ovvero con il ripristino dei rapporti convenzionali già esistenti e successivamente resi incompatibili dalla vigente normativa contrattuale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996).

***29. 48** (ex 25. 84.)

Conti, Carlesi, Valensise.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da parte delle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: da parte delle regioni, fatti salvi i diritti acquisiti in forza della norma finale n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ovvero con il ripristino dei rapporti convenzionali già esistenti e successivamente resi incompatibili dalla vigente normativa contrattuale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996).

***29. 49** (ex 25. 129.)

Baiamonte, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: in modo da realizzare fino alla fine del periodo

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 50 (ex 25. 51.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al con le seguenti: del.

***29. 51** (ex 25. 83.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al con le seguenti: del.

***29. 52** (ex 25. 112.)

Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al con le seguenti: del.

* **29. 53** (ex 25. 104.)

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Cuccu,
Divella, Filocamo, Guidi, Sta-
gno D'Alcontres, Bergamo,
Del Barone.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: detratti i costi fino alla fine del secondo periodo

Seguono le compensazioni del gruppo AN

29. 54 (ex 25. 88.)

Conti, Bono, Valensise.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: nel corso del 1997 aggiungere le seguenti: previa modifica dei rapporti convenzionali vigenti.

29. 55 (ex 25. 54.)

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e deve gravare, ove possibile, sul complesso di ore non pubblicate.

29. 56 (ex 25. 113.)

Prestigiacomò.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'attuazione delle direttive regionali di cui al comma 4, le aziende unità sanitarie locali notificano la riduzione oraria ai singoli specialisti ambulatoriali motivandola.

29. 57 (ex 25. 85.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 5.

29. 58 (ex 25. 567.)

Malavenda.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

29. 59 (ex 25. 55.)

Ruffino, Di Bisceglie, Prestam-
burgo.

Al comma 5, sostituire le parole: e la regione Valle d'Aosta, con le parole: e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

29. 100.

Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: e la regione Valle d'Aosta, con le seguenti: e le regioni a statuto speciale.

Seguono compensazioni del gruppo AN

29. 60 (ex 25. 90.)

Conti, Bono, Valensise.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la parola: motivandola.

29. 61 (ex 25. 91.)

Bono, Valensise, Armani.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quer. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;
1999: — 150.000;
2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;
1999: — 50.000;
2000: — 50.000.

istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;
1999: - 50.000;
2000: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;
1999: - 250.000;
2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;
1999: - 250.000;
2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;
1999: - 300.000;
2000: - 300.000.